



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 371 del 11/06/2024**

---

**Modifiche alla L.R. 7 del 21/04/2020 (Testo Unico del Commercio) ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge regionale n. 11 del 14 ottobre 2015**

---

*Firmato da: Giovanni Mensorio*



*Consiglio Regionale della Campania*

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**Modifiche alla legge regionale del 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)**

*Ad iniziativa del Consigliere*

*Giovanni Mensorio*



## *Consiglio Regionale della Campania*

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di modifica è il risultato di un confronto costante con i sindacati del settore, nell'ambito del quale sono state evidenziate alcune criticità a seguito dell'applicazione del Testo Unico del Commercio approvato con legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

Tale confronto ha messo in luce la necessità di ulteriori approfondimenti che hanno portato alla elaborazione di diversi emendamenti che hanno lo scopo di correggere e chiarire alcune disposizioni superando le problematiche e i dubbi interpretativi finora incontrati.

In particolare, nell'intento di definire meglio il dettato normativo, si propongono i seguenti emendamenti: nell'ambito dei programmi dei corsi di formazione attuabili dai CAT, la proposta mira a specificare distinguendo tra la preparazione e la somministrazione degli alimenti e bevande (art. 10); all'art. 24, la modifica si rende opportuna al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine al cumulo di attività del tutto autonome e quindi, tali da non concorrere alla configurazione di un'unica grande struttura di vendita o parco commerciale secondo le varie tipologie di cui all'art. 23 della l.r. 7/2020, favorendo l'attivazione di singoli esercizi commerciali autonomi rispetto ad altri eventualmente presenti nell'ambito di una medesima area; si esplicitano, altresì, in modo più esauritivo le definizioni di cui all'art. 52, nonché le disposizioni di cui agli art. 54, 55, 59 e 61.

Si propone, inoltre, di ampliare l'operatività del fondo regionale per la qualificazione delle attività commerciali di cui all'art. 12, includendo anche quelle presenti nei distretti del commercio;

Con l'introduzione del comma 6 *bis*, all'articolo 27, si intende consentire l'individuazione di uno spazio limitato per la vendita di prodotti alimentari direttamente connessi e/o funzionali a quelli del settore non alimentare esercitato, uniformando, così, il regime delle medie strutture di vendita non alimentari alle grandi strutture di vendita non alimentari riproducendo la stessa previsione di cui all'art. 28, comma 13.

Le modifiche proposte agli articoli 31 e 62 rientrano nell'ambito di una più ampia finalità di semplificazione.

La proposta di cui all'articolo 75, si rende invece, opportuna al fine di chiarire l'esatto criterio di calcolo della superficie di vendita nel rispetto della definizione di cui all'art. 23 del T.U, evitando dubbi interpretativi rispetto alle superfici che concorrono alla determinazione di tale parametro.



## Consiglio Regionale della Campania

### PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche alla legge regionale del 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11)**

#### Art. 1

1. La legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è così modificata:

a) **Al comma 4, dell'articolo 10**, le parole *“relativo al settore alimentare”* sono sostituite dalle seguenti parole *“la preparazione o la somministrazione degli alimenti e bevande, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di formazione professionale.”*

b) **Al comma 1, dell'articolo 12**, dopo le parole *“valorizzazione delle attività commerciali”* sono aggiunte le seguenti parole *“presenti nei distretti del commercio,”*.

c) **Al comma 1, dell'articolo 18**, le parole *“può concedere”* sono sostituite dalle parole *“concede, previa verifica della disponibilità finanziaria,”*

d) **L'articolo 24** è così modificato:

1. Alla lettera c) del comma 1, la parola *“esclusivamente”* è soppressa.
2. Al comma 2, le parole *“o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“oppure quelli allocati nel medesimo edificio o ed aventi accessi pedonali autonomi o aree di parcheggio distinte”*.

e) **All'articolo 27, dopo il comma 6**, aggiungere il seguente comma:

*“6 bis) Le medie strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del 10 per cento della superficie di vendita autorizzata”*.

f) Alla fine del **comma 2 dell'articolo 31** è aggiunto il seguente capoverso: *“L'apertura di una media struttura di vendita risultante da tale ripartizione sarà, invece, soggetta a scia in cui viene autocertificato il possesso delle condizioni di cui all'articolo 27 comma 4”*.

g) **L'articolo 52** è così modificato:

1. Alla lettera f) del comma 1, dopo le parole *“attrezzate o meno”* sono aggiunte le parole *“coperte e/o scoperte”*;
2. Al punto 1 della lettera f) del comma 1, la parola *“costruito”* è sostituita con le parole *“realizzato, coperto e/o coperto”*



## Consiglio Regionale della Campania

3. Al punto 2 della lettera f) del comma 1, le parole “*per un certo tempo*” sono sostituite con le parole “*per un numero limitato di ore non superiore a nove*”
4. Al punto 4 della lettera f) del comma 1, dopo la parola “*periodicamente*”, sono aggiunte le parole “*e non più di quattro giorni alla settimana*”
5. Alla lettera g) del comma 1, dopo le parole “*eventi o festività*” sono aggiunte le seguenti parole “*organizzata anche da organizzazioni sindacali o da associazioni senza scopo di lucro*”

h) Alla lettera a) del comma 5 dell’**articolo 54**, le parole “*dei giorni e nelle ore*” sono sostituite con le parole “*nelle ore dei giorni*”.

i) L’**articolo 55** è così modificato:

1. Al comma 1, la parola “*posteggio*” è sostituita con le parole “*posteggi non assegnati*” e dopo la parola “*comune*”, sono aggiunte le parole “*sede di posteggio*”
2. Al comma 2, le parole “*nei mercati periodici, compresi quelli stagionali*” sono sostituite dalle seguenti parole “*in tutte le tipologie di mercati*”;
3. Al comma 5, dopo la parola “*comune*” sono aggiunte le parole “*sede di posteggio*”, dopo le parole “*numero di presenze maturate*” le parole “*nel mercato, nella fiera o fuori mercato*” sono sostituite dalle parole “*esclusivamente nel mercato, fiera o fuori mercato, oggetto del bando*”;

l) **Al comma 1 dell’articolo 58**, dopo la parola “*tassazione*” sono aggiunte le parole “*ove istituiti i diritti SUAP.*”

m) **Al comma 1 dell’articolo 59**, dopo la parola “*posteggi*” sono aggiunte le parole “*liberi o*” e dopo le parole “*effettivo utilizzo del posteggio*” sono sopresse le parole “*temporaneamente non occupato.*”

n) **Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 62**, la parola “*novanta*” è sostituita con la parola “*centottanta*”

o) L’**articolo 63** è così modificato:

1. **Al comma 7**, dopo le parole “*maggiormente rappresentative*” sono aggiunte le parole “*a livello regionale*”, dopo le parole “*possono istituire*” sono aggiunte le parole “*in deroga al precedente comma 1*” e dopo le parole “*mercati sperimentali*” sono aggiunte le parole “*di qualsiasi tipologia e merceologia*”
2. **Il comma 8** è così sostituito: “*Al fine di garantire una programmazione unitaria ed integrata su tutto il territorio comunale, di eventi, manifestazione e fiere private, finalizzata alla promozione del territorio, e allo scopo di garantire la partecipazione di associazioni senza scopo di lucro, associazioni di categoria, comitati e, in generale, organizzazioni che perseguono finalità civiche di utilità sociale o solidaristiche, le Amministrazioni comunali predispongono un avviso pubblico entro il 31 ottobre di ogni anno finalizzato alla presentazione di progetti per l’anno successivo da parte di tali enti. Nell’avviso pubblico sono individuati i criteri per la valutazione di ammissibilità dei progetti presentati riconoscendo una priorità alle manifestazioni aventi valore storico e a quelle già radicate sul territorio.*”



## Consiglio Regionale della Campania

p) **all'articolo 67**, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma: *“14. Il Comune può dare in gestione i servizi relativi ai mercati e fiere nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, servizi e forniture. In tal caso, restano in capo al Comune la vigilanza e le attività di carattere amministrativo.”*

q) **L'articolo 68**, è sostituito dal seguente:

*“Lo svolgimento di mercati di qualsiasi tipo e merceologia è consentito nei giorni domenicali e festivi ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 70 e nel rispetto del presente Testo Unico”*

s) **Al comma 4 dell'art. 75**, dopo le parole *“la cui superficie di vendita”* sono aggiunte le seguenti parole *“ivi compresa l'area scoperta accessibile alla clientela nei limiti di cui all'art. 23 - comma 1, lett. d)”* e sono soppresse le parole *“se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati”*.

### Art. 2

#### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.